



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1374

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI QUATTRO MESI DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. ROBERTO MAZZARELLA

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTA la delibera Consob n. 8418 del 20 settembre 1994 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Roberto Mazzarella, nato a Gorizia (GO) il 20 febbraio 1967;

VISTE le note del 20 giugno 2019 (prot. n. 46461 di pari data) e del 2 agosto 2019 (prot. n. 55558 di pari data) con cui Sanpaolo Invest SIM S.p.A. ha segnalato all'Organismo il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Roberto Mazzarella nello svolgimento della sua attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 22 gennaio 2020 (prot. n. 3673/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Roberto Mazzarella, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione del Regolamento Intermediari di cui all'art. 159, comma 6, per la ricezione di finanziamenti da parte di clienti o potenziali clienti;

RILEVATO che, a fronte della comunicazione di cui sopra, il Sig. Roberto Mazzarella non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa in data 6 aprile 2020 (prot. n. 17944 di pari data), con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertato l'addebito contestato al Sig. Roberto Mazzarella e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTA conclusivamente accertata a carico del Sig. Roberto Mazzarella la sopracitata violazione dell'articolo 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 7 del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- con riferimento alla specificità di tale violazione e alla sua gravità, si rileva che le condotte in esame hanno comportato la ricezione da una pluralità di clienti - anche con operazioni tali da occultarne la percezione all'Intermediario - di considerevoli somme di denaro a titolo di finanziamento, le cui modalità di restituzione non erano state adeguatamente definite e parte delle quali risultano non ancora rimborsate. Tali condotte sono riferibili, inoltre, a un ampio arco temporale [*omissis*];
- con riferimento all'elemento soggettivo, tali violazioni risultano imputabili a titolo di dolo al Sig. Roberto Mazzarella, al quale deve essere, tuttavia, riconosciuta la collaborazione fornita all'Intermediario nel corso dell'*audit* diretto all'accertamento delle condotte ad esso contestate.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché degli atti in esso richiamati.

DELIBERA

che il Sig. Roberto Mazzarella, nato a Gorizia (GO) il 20 febbraio 1967, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di quattro mesi, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera *c*), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 27 maggio 2020

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti